

Consiglio regionale della Toscana

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 2005

Presidenza del Vice Presidente del Consiglio regionale Leopoldo Provenzali

Deliberazione n. 30 concernente:

Legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica) – Statuto del Consorzio di bonifica Ombrone pistoiese Bisenzio

omissis

Il Presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione:

Il Consiglio regionale

Vista la legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica) da ultimo modificata dalle leggi regionali 29 luglio 2003, n. 38 e 27 gennaio 2004, n. 3;

Visto l'allegato A della deliberazione del Consiglio regionale 15 ottobre 1996, n. 315 (Delimitazione dei comprensori di bonifica e individuazione delle province competenti. Legge regionale 34/1994, articolo 5 e articolo 11) nel quale veniva individuato con il n. 15 il comprensorio di bonifica Ombrone pistoiese Bisenzio, e veniva indicata la Provincia di Pistoia quale ente competente all'esercizio delle funzioni amministrative, di vigilanza e controllo in materia di bonifica;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 13 aprile 1999, n. 79 con la quale veniva approvato il testo statutario del citato consorzio;

Preso atto che le modifiche della l.r. 34/1994 impongono una revisione degli statuti consortili;

Vista la nota del 28 settembre 2004 con la quale la Provincia di Pistoia ha trasmesso alla Regione Toscana, con le proprie osservazioni, il nuovo statuto del Consorzio di bonifica Ombrone pistoiese Bisenzio, approvato dal Consiglio dei delegati di detto Consorzio con la deliberazione 28 maggio 2004, n. 8, in linea con le integrazioni e modifiche apportate alla l.r. 34/1994;

Ritenuto di procedere all'approvazione del testo statutario con le modifiche ed integrazioni resesi necessarie a seguito delle osservazioni dell'ente delegato e delle verifiche effettuate dai competenti uffici della Giunta regionale, al fine di garantirne la legittimità e la funzionalità;

delibera

1. di approvare il nuovo statuto del Consorzio di bonifica Ombrone pistoiese Bisenzio, relativamente al comprensorio di bonifica n. 15, allegato alla presente deliberazione di cui fa parte integrante (allegato A);

2. di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente provvedimento, compreso l'allegato A, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti), così come modificata dalla legge regionale 3 agosto 2000, n. 63.

Il Consiglio approva

con la maggioranza prevista dall'articolo 15 dello Statuto.

IL PRESIDENTE

Leopoldo Provenzali

IL SEGRETARIO

Enrico Maria Ferri

STATUTO

CONSORZIO DI BONIFICA OMBRONE PISTOIESE - BISENZIO
Comprensorio di Bonifica n. 15

ALLEGATO A.

INDICE

CAPO I - Natura giuridica - Sede - Finalità - Comprensorio - Perimetro

- Art. 1 Natura giuridica e sede
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Compiti di vigilanza
- Art. 4 Comprensorio consortile
- Art. 5 Perimetro del comprensorio

CAPO II - Organi del Consorzio

- Art. 6 Organi del Consorzio

SEZIONE I – Corpo elettorale

- Art. 7 Attribuzioni - Costituzione – Diritto di voto
- Art. 8 Esercizio del diritto di voto
- Art. 9 Deleghe
- Art. 10 Sezioni elettorali
- Art. 11 Formazione e pubblicazione degli aventi diritto al voto
- Art. 12 Reclami contro la lista degli aventi diritto al voto
- Art. 13 Convocazione del corpo elettorale
- Art. 14 Costituzione dei seggi
- Art. 15 Schede per la votazione
- Art. 16 Votazioni
- Art. 17 Scrutinio - Verbale
- Art. 18 Validità ed efficacia delle votazioni
- Art. 19 Verbali relativi alle operazioni elettorali - Reclami
- Art. 20 Rinuncia di qualcuno degli eletti

SEZIONE II – Consiglio dei delegati

- Art. 21 Costituzione
- Art. 22 Ineleggibilità
- Art. 23 Funzioni del Consiglio
- Art. 24 Convocazione

SEZIONE III – Deputazione amministrativa

- Art. 25 Composizione
- Art. 26 Funzioni della deputazione
- Art. 27 Provvedimenti d'urgenza
- Art. 28 Convocazione

SEZIONE IV - Presidenza

STATUTO

CONSORZIO DI BONIFICA OMBRONE PISTOIESE - BISENZIO
Comprensorio di Bonifica n. 15

- Art. 29 Funzioni del Presidente
- Art. 30 Funzioni del Vice Presidente

SEZIONE V – Collegio dei Revisori dei conti

- Art. 31 Costituzione - Durata
- Art. 32 Funzioni - Compenso

SEZIONE VI – Disposizioni comuni

- Art. 33 Accettazione delle cariche
- Art. 34 Durata delle cariche
- Art. 35 Scadenza delle cariche
- Art. 36 Dimissioni dalle cariche
- Art. 37 Decadenza dalle cariche
- Art. 38 Vacanza dalle cariche
- Art. 39 Rimborso delle spese ed indennità di carica
- Art. 40 Validità delle sedute
- Art. 41 Intervento alle sedute da parte di funzionari e di estranei
- Art. 42 Astensioni
- Art. 43 Votazioni
- Art. 44 Verbale delle sedute degli organi consortili
- Art. 45 Pubblicazione delle deliberazioni
- Art. 46 Ricorso contro le deliberazioni
- Art. 47 Visione e copia delle deliberazioni

SEZIONE VII – Direzione - Regolamenti

- Art. 48 Direttore del Consorzio
- Art. 49 Regolamenti interni

SEZIONE VIII - Amministrazione

- Art. 50 Esercizio finanziario del Consorzio
- Art. 51 Bilancio di previsione
- Art. 52 Conto consultivo

SEZIONE IX – Riparto della contribuzione

- Art. 53 Piano di classifica e di riparto
- Art. 54 Ruoli

SEZIONE X – Tesoreria

- Art. 55 Servizio tesoreria
- Art. 56 Ordini di riscossione e mandati di pagamento

SEZIONE XI – Forme di partecipazione

- Art. 57 Forme di partecipazione

STATUTO

CONSORZIO DI BONIFICA OMBRONE PISTOIESE - BISENZIO
Comprensorio di Bonifica n. 15

CAPO I

Natura giuridica - Sede - Finalità - Comprensorio - Perimetro

Art. 1

Natura giuridica e sede

1. Il Consorzio di bonifica Ombrone Pistoiese Bisenzio, istituito in esecuzione della deliberazione del Consiglio regionale 21 aprile 1998, n. 92, è retto dal presente statuto ed esercita le proprie funzioni sul Comprensorio di bonifica n. 15 Ombrone Pistoiese Bisenzio.
2. Il Consorzio, persona giuridica pubblica ai sensi dell'articolo 862 del Codice civile e dell'articolo 12 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica) e nell'ambito del nuovo assetto amministrativo discendente dalla riforma del titolo V della Costituzione, ha sede in Pistoia.

Art. 2

Finalità

1. Per realizzare il complesso degli interventi finalizzati alla difesa del suolo, alla regimazione delle acque, alla tutela dell'ambiente e delle sue risorse naturali, alla tutela e valorizzazione delle risorse agricole, il Consorzio espleta le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalla legge, ovvero che siano comunque necessari al conseguimento dei propri fini istituzionali.
1. Il Consorzio si impegna, nell'ambito delle proprie competenze, a valorizzare ed a far conoscere il concetto di ruralità che ha il suo centro nell'agricoltura.
2. Il Consorzio in particolare provvede:
 - a) alla elaborazione delle proposte al piano generale di bonifica e al programma regionale di cui agli articoli 8, 10 e 33 della l.r. 34/1994;
 - b) alla progettazione e, su concessione della Provincia e degli altri enti pubblici, all'esecuzione delle opere pubbliche idrauliche, irrigue, di bonifica, di difesa del suolo e di sistemazione idraulica, di regimazione idrogeologica, delle opere di recupero ambientale, derivazione, attingimento e adduzione per uso irriguo plurimo e di miglioramento fondiario, di competenza statale o regionale, nonché delle altre opere attinenti ai propri fini istituzionali;
 - c) alla prevenzione del rischio idraulico sui corsi d'acqua ricadenti nel comprensorio consortile mediante:
 - 1) manutenzione ed esercizio delle opere classificate di bonifica, dei corsi d'acqua naturali, delle opere idrauliche di III[^], IV[^] e V[^] categoria;
 - 2) azioni di monitoraggio attraverso il costante rilevamento ed elaborazione dei dati meteorologici, pluviometrici, idrometrici e di qualità delle acque;
 - 3) collaborazione con gli enti competenti per la definizione dei piani di protezione civile e per la loro attuazione;

STATUTO

CONSORZIO DI BONIFICA OMBRONE PISTOIESE - BISENZIO
Comprensorio di Bonifica n. 15

- 4) azioni atte a ridurre i rischi idraulico – ambientali;
- 5) promozione di iniziative atte alla sensibilizzazione dei consorziati sui piani di protezione civile e loro attuazione;
- d) alla collaborazione con gli enti territoriali, associazioni ed enti pubblico/privati per la realizzazione di opere ed azioni finalizzate alla valorizzazione economico-ambientale del Comprensorio;
- e) alla progettazione e all'esecuzione, per incarico degli interessati, delle opere di competenza privata di interesse comune a più fondi ovvero, nei casi di cui all'articolo 42, comma 3, della l.r. 34/1994, in sostituzione dei medesimi, nonché di quelle comunque necessarie a dare scolo alle acque affinché non venga recato pregiudizio allo scopo per il quale furono eseguite le opere pubbliche di bonifica;
- f) ad esercitare le funzioni di Consorzio idraulico di difesa e di scolo ai sensi dell'articolo 59 della l.r. 34/1994;
- g) all'assistenza della proprietà consorziata per l'attuazione degli interventi di miglioramento fondiario;
- h) allo svolgimento delle funzioni relative ai canali demaniali di irrigazione ai sensi dell'articolo 58 della l.r. 34/1994;
- i) alla gestione, salvaguardia ed utilizzo delle risorse idriche ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche);
- j) alla vigilanza sull'adempimento da parte dei soggetti obbligati a norma di legge delle direttive del piano generale di bonifica;
- k) a svolgere ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione le funzioni attribuite in materia di opere idrauliche, ad eccezione di quelle di II^ categoria di competenza delle Province, ivi compresa la vigilanza sulle opere idrauliche e di bonifica ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) e sulle opere irrigue ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché il rilascio di concessioni, licenze e permessi ai sensi dell'articolo 45 della l.r. 34/1994;
- l) alla realizzazione di iniziative necessarie per la valorizzazione economico-agraria-ambientale del comprensorio, nonché alla progettazione, esecuzione e direzione dei lavori delle opere relative a tali iniziative;
- m) unitamente con gli altri soggetti competenti, alla formulazione di programmi di tutela nonché alla gestione, salvaguardia di aree a particolare pregio ambientale e riserve naturali ricadenti nel comprensorio consortile;
- n) a promuovere la partecipazione dei consorziati alla vita del Consorzio, anche esaminando le proposte, istanze e petizioni prodotte da consorziati al fine di rendere effettiva tale partecipazione;
- o) all'esercizio delle funzioni nelle materie oggetto di avvalimenti ai sensi della normativa vigente;
- p) alla possibilità di costituire Consorzi di secondo grado ai sensi dell'articolo 32 della l.r. 34/1994, alla promozione di iniziative culturali e, in collaborazione con altri enti ed istituzioni, alla diffusione della conoscenza dell'attività di bonifica, di tutela del territorio e dell'ambiente.

STATUTO

CONSORZIO DI BONIFICA OMBRONE PISTOIESE - BISENZIO
Comprensorio di Bonifica n. 15

-
4. Il Consorzio propone e realizza in collaborazione con gli enti ed istituzioni competenti interventi di tutela e salvaguardia del patrimonio storico ed archeologico costituito da antiche strutture e manufatti appartenenti alle sistemazioni idrauliche e irrigue presenti nel comprensorio.

Art. 3

Compiti di vigilanza

1. Il Consorzio, nell'espletamento dei compiti di vigilanza di cui all'articolo 2, lettere j) e k):
- mediante relazione annuale, tiene informati la Regione Toscana e l'ente delegato, oltre agli enti situati nel comprensorio di bonifica, sull'attuazione del piano generale di bonifica;
 - ove gliene sia fatto obbligo dalla Provincia competente, ai sensi della l.r. 34/1994, esegue a spese dei proprietari le opere di loro spettanza se siano decorsi inutilmente i termini assegnati o comunque risulti impossibile, per il tempo trascorso, l'esecuzione delle opere nei termini stabiliti;
 - esegue i provvedimenti disposti dall'ente delegato ai sensi del comma 3 dell'articolo 46 della l.r. 34/1994.

Art. 4

Comprensorio consortile

1. Il comprensorio del Consorzio, istituito con deliberazione del Consiglio regionale del 21 aprile 1998, n. 92, ha una superficie totale di Ha. 51.089 che ricade nelle seguenti Province e Comuni:

Totale comprensorio	51.089 ha
Provincia di Pistoia	32.133 ha
Agliaiana	1.173 ha
Lamporecchio	79 ha
Marliana	1.365 ha
Montale	3.202 ha
Pistoia	18.450 ha
Quarrata	4.595 ha
Serravalle Pistoiese	3.269 ha
Provincia di Prato	16.377 ha
Carmignano	3.855 ha
Montemurlo	3.066 ha
Poggio a Caiano	596 ha

STATUTO

CONSORZIO DI BONIFICA OMBRONE PISTOIESE - BISENZIO
Comprensorio di Bonifica n. 15

Prato	8.860 ha
Provincia di Firenze	2.579 ha
Campi Bisenzio	975 ha
Capraia e Limite	522 ha
Signa	1.082 ha

Art. 5

Perimetro del comprensorio

1. Il perimetro del comprensorio consorziale è stato identificato con deliberazione del Consiglio regionale della Toscana 15 ottobre 1996, n. 315, salvo le determinazioni assunte con deliberazione del Consiglio regionale 21 aprile 1998, n. 92, come da cartografia allegata.

CAPO II

Organi del Consorzio

Art. 6

Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:
 - a) il Consiglio dei delegati;
 - b) la Deputazione amministrativa;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Gli organi consortili esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge e dal presente statuto.

SEZIONE I

Corpo elettorale

Art. 7

Attribuzioni – Costituzione – Diritto di voto

1. Il corpo elettorale è composto da tutti i consorziati.
2. Sono consorziati i proprietari di immobili (terreni e fabbricati) rientranti nel perimetro di contribuzione ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 15 della l.r. 34/1994.
3. Unica attribuzione del corpo elettorale è quella di eleggere i membri del Consiglio dei delegati, la cui nomina è di competenza dei consorziati ai sensi dell'articolo 21 del presente statuto.

STATUTO

CONSORZIO DI BONIFICA OMBRONE PISTOIESE - BISENZIO
Comprensorio di Bonifica n. 15

4. Deve essere presente almeno un seggio elettorale in ogni comune del comprensorio fino a settemila consorziati aventi diritto al voto; nei comuni con numero superiore di aventi diritto al voto dovranno essere costituiti almeno due seggi.
5. Hanno diritto al voto gli iscritti nel catasto consortile che abbiano compiuto i diciotto anni di età, godano dei diritti civili e non risultino morosi rispetto al pagamento dei contributi consortili ai sensi delle norme e dei regolamenti per la riscossione degli stessi.
6. Per le persone giuridiche e per le società di persone, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali; per i falliti ed i sottoposti all'amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.
7. Sono inoltre iscritti nel catasto consortile e nei ruoli di contribuenza, a richiesta dei proprietari e solidalmente con gli stessi, i titolari di diritti reali di godimento nonché gli affittuari e i conduttori degli immobili che, per obbligo derivante da norme di legge o da contratto, siano tenuti a pagare i contributi consortili. Nel caso in cui tale obbligo concerna la totalità dei contributi consortili, sono iscritti, a richiesta dei proprietari, nel catasto consortile unitamente ai proprietari e in luogo di questi nei ruoli di contribuenza.
8. Ogni contribuente ha diritto ad un voto, nel caso di iscrizione solidale di più nominativi nel ruolo di contribuenza per la stessa partita gli iscritti avranno diritto ad un solo voto e dovranno esercitarlo per rappresentanza conferita ad uno solo degli iscritti.
9. In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale dovrà essere conferita rappresentanza dai titolari della maggioranza delle quote computandosi anche la quota del rappresentante.
10. La rappresentanza di cui al precedente comma deve essere conferita in forma scritta e nelle forme di legge.
11. In mancanza di procura si considera quale rappresentante della comunione il possessore della maggior quota ed in caso di parità delle quote il primo intestatario della relativa partita del catasto consortile.
12. Per conseguire l'iscrizione dei rappresentanti legali nella lista degli aventi diritto al voto indicati nei precedenti commi, i relativi titoli di legittimazione debbono essere depositati presso la segreteria del Consorzio, a cura degli interessati, entro il decimo giorno anteriore alla data fissata per la convocazione del corpo elettorale. I rappresentanti legali possono presentare il relativo titolo di legittimazione direttamente al Presidente del seggio elettorale. Nel caso in cui i rappresentanti legali siano in numero di due o superiore, oltre al relativo titolo di legittimazione, sono tenuti a presentare atto di delega firmato da tutti gli altri rappresentanti a pieno titolo.

STATUTO

CONSORZIO DI BONIFICA OMBRONE PISTOIESE - BISENZIO
Comprensorio di Bonifica n. 15

Art. 8

Esercizio del diritto di voto

1. L'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto costituisce il titolo per l'esercizio del diritto stesso.

Art. 9

Deleghe

1. Ogni iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto ha diritto ad un solo voto.
2. Ogni avente diritto al voto può delegare per l'esercizio del voto un altro avente diritto iscritto nella medesima sezione e nel medesimo seggio elettorale, ma non è ammesso il cumulo di più di due deleghe; i coltivatori diretti e gli altri imprenditori agricoli possono delegare anche i familiari conviventi con specifica delega in cui si richiamano in modo esauriente gli estremi del diritto.
3. La delega, rilasciata con le modalità di cui al precedente articolo 7, deve essere consegnata al Presidente del seggio elettorale.
4. Non possono essere conferite deleghe ai componenti gli organi di cui all'articolo 6, nonché ai dipendenti del Consorzio.

Art. 10

Sezioni elettorali

1. I membri elettivi del Consiglio dei delegati sono eletti tra gli aventi diritto al voto con votazione pro-capite.
2. Ai fini dell'elezione, gli aventi diritto al voto sono suddivisi in quattro sezioni, di cui due rurali e due urbane.
3. Ogni sezione elettorale urbana ha diritto di eleggere cinque delegati. Ogni sezione elettorale agricola ha diritto di eleggere tre delegati. Il totale dei delegati eletti dai consorziati è quindi di sedici.
4. Per formare le quattro sezioni elettorali come individuate al precedente comma 2, gli aventi diritto al voto, separatamente per quelli appartenenti alle sezioni rurali e quelli appartenenti alle sezioni urbane, vengono ordinati per carico contributivo crescente ed a parità di carico in ordine alfabetico. Appartengono così alla prima sezione, rispettivamente rurale ed urbana, gli aventi diritto al voto, considerati in numero intero, la cui sommatoria di carico contributivo, partendo dal valore più basso, rappresenta il 50 per cento, approssimato per difetto, dell'area contributiva di appartenenza. Gli altri aventi diritto al voto appartengono di conseguenza alla seconda sezione della rispettiva area contributiva di appartenenza.
5. L'elezione del Consiglio dei delegati si svolge separatamente e contemporaneamente per sezione, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi nell'elenco degli aventi diritto al voto delle rispettive sezioni.

STATUTO

CONSORZIO DI BONIFICA OMBRONE PISTOIESE - BISENZIO
Comprensorio di Bonifica n. 15

6. Ogni lista deve comprendere non più di sette nominativi di candidati per le sezioni urbane, e non più di cinque nominativi di candidati per le sezioni agricole.
7. Ogni lista, per essere valida, deve vedere rappresentate almeno due delle province comprese nel perimetro contributivo, ciascuna da almeno un consorziato in relazione alla localizzazione della proprietà immobiliare in base al quale lo stesso risulta iscritto fra gli aventi diritto al voto.
8. Il ruolo di contribuenza cui si fa riferimento ai fini delle elezioni consortili è l'ultimo approvato prima della data della deliberazione di convocazione del corpo elettorale.

Art. 11

Formazione e pubblicazione degli aventi diritto al voto

1. La formazione della lista degli aventi diritto al voto, cui sovrintende la Deputazione amministrativa, deve avvenire ogni qual volta viene convocato il corpo elettorale. La lista dovrà contenere, per ciascun avente diritto al voto:
 - a) le generalità;
 - b) in caso di rappresentanza necessaria di cui all'articolo 7, anche le generalità del rappresentante designato ai sensi dello stesso articolo;
 - c) l'indicazione del seggio presso il quale deve essere esercitato il diritto di voto nonché l'indicazione della sezione alla quale appartiene ai sensi del precedente articolo 10.
2. La deliberazione della Deputazione amministrativa di approvazione della lista degli aventi diritto al voto, dovrà essere pubblicata, oltretutto nell'Albo Consorziale, anche nell'Albo Pretorio dei comuni e delle province ricadenti nel comprensorio, per un periodo di quindici giorni consecutivi.
3. Durante lo stesso periodo, l'elenco dovrà essere depositato, a disposizione degli interessati, presso gli uffici del Consorzio e dei comuni anzidetti.
4. Dell'avvenuto deposito della lista dovrà essere data contemporanea notizia, mediante affissione nei comuni e nelle frazioni di apposito manifesto, nel quale dovranno essere altresì indicati il termine e le modalità per la presentazione degli eventuali reclami da parte degli interessati; di tale deposito dovrà essere data notizia sulla stampa locale e regionale.
5. Nel manifesto dovrà essere riportato il testo degli articoli 7, 8 e 9 del presente statuto.

Art. 12

Reclami contro la lista degli aventi diritto al voto

1. I reclami contro le risultanze della lista degli aventi diritto al voto devono essere diretti alla Deputazione amministrativa e inviati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, presso la sede del Consorzio, entro il termine perentorio di quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione.
2. La Deputazione, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, si pronuncia con provvedimento motivato sui reclami ed introduce le conseguenti

STATUTO

CONSORZIO DI BONIFICA OMBRONE PISTOIESE - BISENZIO
Comprensorio di Bonifica n. 15

variazioni nell'elenco medesimo. Tali decisioni vengono comunicate ai ricorrenti con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13

Convocazione del corpo elettorale

1. La convocazione dell'assemblea elettorale viene fatta dal Presidente del Consorzio, previa deliberazione del Consiglio dei delegati, mediante manifesto da pubblicarsi nell'Albo consorziale, nelle Province interessate, nei Comuni, nelle Circoscrizioni o nelle frazioni presenti nel comprensorio e sui quotidiani locali, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Il manifesto di cui sopra sarà a disposizione delle associazioni economiche di categoria interessate per garantire l'affissione interna e la divulgazione ai loro associati.
2. Inoltre, nelle tre settimane che precedono la data della riunione dell'assemblea elettorale, sarà pubblicato un avviso su almeno due quotidiani di diffusione locale, per due volte - a distanza di almeno due giorni l'uno dall'altro - nel quale, con le comunicazioni relative alla sede, alla data e alle ore delle votazioni, va fatto richiamo al manifesto murale.
3. In esso saranno indicati l'oggetto, il giorno, l'ora di inizio e termine delle votazioni, nonché la sede dei seggi elettorali, e sarà altresì riportato il testo degli articoli 9 e 10 del presente statuto.
4. Nel manifesto dovrà anche essere data notizia della avvenuta pubblicazione della relazione dell'amministrazione di cui all'articolo 23, comma 1, lettera o).
5. Le elezioni hanno luogo ogni cinque anni, semprechè sia trascorso un periodo non inferiore a quindici giorni dall'ultima comunicazione delle decisioni della Deputazione amministrativa riguardo alla formazione della lista degli aventi diritto al voto, regolata dagli articoli 11 e 12.

Art. 14

Costituzione dei seggi

1. Ogni seggio elettorale è composto da un Presidente, da due scrutatori e da un segretario nominati dalla Deputazione amministrativa.
2. Le indennità da corrisondersi ai componenti di seggio sono stabilite dalla Deputazione amministrativa.
3. In ogni seggio è consentita la presenza di un rappresentate per ogni lista presentata.

Art. 15

Schede per la votazione

1. Per ogni sezione elettorale le votazioni avvengono contemporaneamente con schede distinte.

STATUTO

CONSORZIO DI BONIFICA OMBRONE PISTOIESE - BISENZIO
Comprensorio di Bonifica n. 15

2. Le schede di votazione, di colore diverso per ogni sezione, debitamente timbrate dall'Amministrazione del Consorzio, dovranno essere consegnate al Presidente del seggio che, prima dell'inizio delle votazioni, controllerà, insieme agli scrutatori ed al segretario, il numero di esse, facendone menzione nel verbale di cui all'articolo 17.
3. Gli iscritti nella lista degli aventi diritto al voto possono presentare liste di candidati per ciascuna sezione di appartenenza scelti fra i consorziati iscritti negli elenchi stessi, ivi compresi i legali rappresentanti delle persone giuridiche.
4. Il numero dei candidati compresi in ciascuna lista non deve essere superiore a sette per le sezioni urbane ed a cinque per le sezioni agricole come indicato all'articolo 10. Di tutti i candidati deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.
5. Le liste dei candidati devono essere consegnate in duplice copia entro e non oltre le ore diciotto del ventesimo giorno anteriore alla data di convocazione del corpo elettorale ad un funzionario, all'uopo designato dal Presidente, che ne accuserà ricevuta restituendo la copia da lui firmata con l'indicazione del giorno e dell'ora di ricezione.
6. Le liste devono essere firmate per accettazione dai candidati e presentate da un numero di consorziati non inferiore a cinquanta oppure non inferiore al 2 per cento degli aventi diritto al voto nella sezione. Le firme dei candidati e quelle dei presentatori delle liste dovranno essere dichiarate autentiche nelle forma di legge o da un funzionario del Consorzio all'uopo designato dal Presidente.
7. I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista.
8. Qualora più liste contengano uguali firme di candidati o di sottoscrittori, ha efficacia la firma apposta sulla lista presentata anteriormente, considerandosi come non apposta la firma delle liste successive.
9. Le determinazioni, debitamente motivate, in ordine all'accettazione delle liste nonché alla eliminazione delle firme ricorrenti in più di una lista, saranno comunicate, anteriormente alla data di svolgimento delle elezioni, al primo tra i firmatari presentatori della relativa lista.
10. Le liste accettate, distinte per ciascuna sezione, saranno trascritte dal Consorzio, secondo l'ordine di presentazione, sulle schede predisposte per le votazioni, rispettando altresì l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste.
11. In testa a ciascuna lista sarà stampata una casella ed a fianco di ciascuno dei nomi dei candidati indicati nelle liste sarà stampata una casella di minori dimensioni per l'espressione del voto di preferenza.
12. Per votare i candidati che figurano in una lista va apposto un segno nella casella stampata in testa alla lista medesima.
13. L'elettore può altresì dare la preferenza a singoli candidati indicati nella stessa lista apponendo un segno nelle relative caselle stampate a fianco dei nominativi medesimi.
14. Nel caso in cui sia presentata una sola lista, gli elettori possono dare il loro voto di preferenza anche a candidati singoli che sono stati presentati da un numero di consorziati non inferiore a cinquanta, oppure non inferiore al 2 per cento degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.
15. A tal fine sulle schede saranno tracciate, in ogni caso, tante righe in bianco quanti sono i consiglieri da eleggere, sulle quali l'elettore può scrivere i nomi dei candidati prescelti. Non può votarsi, a pena di nullità della scheda, un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere nella sezione.

STATUTO

CONSORZIO DI BONIFICA OMBRONE PISTOIESE - BISENZIO
Comprensorio di Bonifica n. 15

16. In mancanza di lista il voto è validamente espresso quando il candidato è ben identificato (nome, cognome e data di nascita).

Art. 16 Votazioni

1. Le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto. Nella sale delle votazioni è ammesso soltanto chi è iscritto nella lista degli aventi diritto al voto.
2. In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'elenco sezionale dei votanti, derivato da mero errore di trascrizione, il Presidente del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni, sulla base di apposita documentazione riconosciuta valida, esibita e consegnata dall'interessato.
3. Tra la apertura e la chiusura delle votazioni debbono trascorrere almeno dodici ore.
4. Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nella apposita sala saranno ammessi a votare.
5. Il Presidente del seggio consegnerà la scheda debitamente timbrata a ciascun votante secondo la sezione di appartenenza e previo accertamento del diritto dell'esercizio del voto.
6. Il votante, espresso il voto, consegnerà la scheda, dopo averla chiusa, al Presidente del seggio il quale, previo riscontro, la introdurrà subito nell'apposita urna. Nel contempo uno degli scrutatori apporrà la firma accanto al nome del votante contenuto nella lista degli aventi diritto al voto.
7. Sono nulle le schede che, oltre all'espressione del voto, contengono qualsiasi annotazione o segno, anche involontario, che possa renderne identificabile la provenienza.
8. Il Presidente e gli scrutatori decidono a maggioranza sulle questioni che dovessero insorgere in seguito alle operazioni di voto, e le decisioni stesse saranno riportate nel verbale di cui al successivo articolo 17.

Art. 17 Scrutinio – Verbale

1. Subito dopo la chiusura delle votazioni, il Presidente e gli scrutatori procederanno allo scrutinio, previo riscontro del numero delle schede contenute nell'urna con il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto, suddividendole per sezioni.
2. Di tali operazioni e del numero delle schede nulle o non utilizzate, delle deleghe e degli altri atti, dovrà essere redatto apposito verbale, da trasmettersi senza indugio all'amministrazione del Consorzio in plico sigillato, unitamente alle schede, comprese quelle nulle o non utilizzate, alle deleghe ed agli altri atti.

STATUTO

CONSORZIO DI BONIFICA OMBRONE PISTOIESE - BISENZIO
Comprensorio di Bonifica n. 15

Art. 18

Validità ed efficacia delle votazioni

1. Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.
2. Alla lista dei candidati che, all'interno della sezione urbana, abbia conseguito il maggior numero di voti, sono assegnati tre delegati dei cinque spettanti ad ogni sezione; alla lista dei candidati che, all'interno della sezione agricola, ha conseguito il maggior numero di voti sono assegnati due dei tre spettanti ad ogni sezione.
3. Alle liste che hanno ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore sono assegnati i restanti delegati.
4. Nel caso che venga presentata una sola lista, risultano eletti i nominativi che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali, comprendendo nella graduatoria anche i nominativi aggiunti ai sensi dell'articolo 15.
5. Ai fini della graduatoria, i voti preferenziali si aggiungono ai voti di lista.
6. In caso di parità verrà eletto colui che è iscritto nei ruoli per un contributo consortile di importo più elevato.

Art. 19

Verbali relativi alle operazioni elettorali – Reclami

1. I verbali relativi alle operazioni elettorali, entro otto giorni dalla data in cui si sono svolte, sono inviati in copia alla Provincia competente.
2. Contro le operazioni elettorali può essere interposto reclamo alla Deputazione amministrativa, da depositarsi, entro cinque giorni dalla data di chiusura delle operazioni di voto, presso la segreteria del Consorzio.
3. La Deputazione amministrativa, non oltre venti giorni dalla data di chiusura delle votazioni, presa visione dei verbali e degli atti, decide sugli eventuali reclami e proclama i risultati delle votazioni ed i nominativi degli eletti.
4. I risultati delle votazioni e le risoluzioni adottate sugli eventuali reclami sono comunicati all'ente delegato esercente le funzioni di tutela e vigilanza.
5. Avverso gli anzidetti risultati è ammesso ricorso alla Provincia competente, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati medesimi all'albo consortile.

Art. 20

Rinuncia di qualcuno degli eletti

1. Nel caso di rinuncia di qualcuno degli eletti come previsto dall'articolo 33, la Deputazione amministrativa procederà alla proclamazione integrativa del subentrante ai sensi del citato articolo.

STATUTO

CONSORZIO DI BONIFICA OMBRONE PISTOIESE - BISENZIO
Comprensorio di Bonifica n. 15

SEZIONE II Consiglio dei delegati

Art. 21 Costituzione

1. Il Consiglio dei delegati è costituito da trentuno componenti, di cui sedici (51 per cento) eletti dai consorziati a termine degli articoli della precedente sezione I e quindici (49 per cento) nominati dalla Provincia competente, prescelti fra gli amministratori dei Comuni, Province e Comunità montane rientranti anche parzialmente nel comprensorio di bonifica.

Art. 22 Ineleggibilità

1. Premesso che devono essere eleggibili tutti i contribuenti, anche se non cittadini italiani, non possono essere eletti quali delegati:
 - a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
 - b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
 - c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici per la durata della interdizione;
 - d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano la iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
 - e) i funzionari pubblici cui competono funzioni di vigilanza e tutela sull'amministrazione del Consorzio;
 - f) i dipendenti del Consorzio;
 - g) coloro che hanno maneggio del denaro consortile o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;
 - h) coloro che hanno liti pendenti col Consorzio;
 - i) coloro che hanno in appalto lavori e/o forniture consorziali;
 - j) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora;
 - k) il Presidente, scrutatori e segretario dei seggi elettorali;
 - l) coloro che ricoprono la carica di amministratore di ente pubblico ricadente nel comprensorio di bonifica.
2. Non possono essere contemporaneamente delegati gli ascendenti e discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi.

Art. 23 Funzioni del Consiglio

1. Spetta al Consiglio:

STATUTO

CONSORZIO DI BONIFICA OMBRONE PISTOIESE - BISENZIO
Comprensorio di Bonifica n. 15

- a) eleggere nel suo seno, nell'ordine e con distinte votazioni, il Presidente e gli altri componenti la Deputazione, che deve essere composta per il 51 per cento dai membri eletti e per il 49 per cento dai membri nominati nel rispetto dell'articolo 21;
- b) nominare il Collegio dei revisori dei conti;
- c) deliberare la convocazione del corpo elettorale;
- d) deliberare lo statuto e le relative modificazioni;
- e) deliberare sui regolamenti, sul piano di organizzazione variabile;
- f) deliberare sul piano generale di bonifica e sull'elenco annuale delle opere che non siano comprese nel piano;
- g) deliberare sui piani e sui programmi di attività del Consorzio;
- h) deliberare sui criteri relativi alla esecuzione e alla manutenzione delle opere obbligatorie di competenza privata o volontaria di miglioramento fondiario e sulle relative operazioni di finanziamento;
- i) deliberare sui criteri di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri a carico della proprietà consorziata ed approvare il perimetro di contribuenza e il piano di classifica;
- j) approvare il bilancio preventivo e la relativa relazione, nonché le variazioni agli stanziamenti che si rendessero necessarie in corso di esercizio;
- k) approvare il rendiconto consuntivo e la relativa relazione;
- l) deliberare l'assunzione dei mutui garantiti da delegazioni sui contributi consortili;
- m) deliberare la partecipazione ad enti, società od associazioni, che comunque si presenti di interesse per il Consorzio;
- n) deliberare sui criteri per le licenze e concessioni temporanee a terzi non consorziati;
- o) redigere, alla fine del proprio mandato, una relazione tecnico-economica e finanziaria sull'attività svolta, da pubblicarsi nell'Albo pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio consorziale almeno trenta giorni prima di quello fissato per la convocazione del corpo elettorale;
- p) nominare commissioni speciali;
- q) deliberare l'acquisto e le alienazioni di beni immobili, dandone gli indirizzi;
- r) pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dalla Deputazione amministrativa;
- s) determinare la misura delle indennità e dei gettoni previsti a favore degli organi consortili;
- t) deliberare la sostituzione del direttore, su proposta della Deputazione amministrativa;
- u) deliberare sulla ubicazione di eventuali altre sedi.

Art. 24

Convocazione

1. Il Consiglio dei delegati viene convocato dal Presidente, previa deliberazione della Deputazione, non meno di due volte l'anno.
2. Deve altresì essere convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei Delegati mediante lettera raccomandata con indicazione degli argomenti da trattare o su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi del successivo articolo 32.

STATUTO

CONSORZIO DI BONIFICA OMBRONE PISTOIESE - BISENZIO
Comprensorio di Bonifica n. 15

3. Le riunioni del Consiglio avranno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dalla Deputazione.
4. La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata a/r spedita ai consiglieri almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
5. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta direttamente dal Presidente, senza deliberazione preventiva, mediante telegramma, fonogramma o fax sino a tre giorni prima della data della riunione.
6. Almeno quarantotto ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati presso la segreteria del Consorzio a disposizione dei delegati.
7. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai delegati anche per fax o e-mail ventiquattro ore prima della adunanza. In questo caso, quando un terzo dei presenti lo richieda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti dovrà essere differita al giorno successivo.

SEZIONE III

Deputazione amministrativa

Art. 25

Composizione

1. La Deputazione è composta dal Presidente e da otto membri eletti a termine dell'articolo 23, comma 1, lettera a), tra i quali sarà eletto il Vicepresidente.

Art. 26

Funzioni della deputazione

1. Spetta alla Deputazione:
 - a) eleggere il Vicepresidente;
 - b) deliberare sulla convocazione del Consiglio dei delegati;
 - c) nominare i componenti dei seggi elettorali e determinare i relativi compensi;
 - d) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all'Autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
 - e) predisporre apposita proposta di deliberazione inerente lo statuto, il piano di classifica, il perimetro contributivo, i regolamenti ed il piano di organizzazione variabile da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - f) deliberare l'assunzione del personale nonché i licenziamenti;
 - g) predisporre apposita proposta di deliberazione inerente il bilancio preventivo con gli allegati, ed eventuali variazioni, il conto consuntivo e le relative relazioni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - h) deliberare sui ruoli di contribuzione sulla base del piano di classifica e del bilancio preventivo approvati dal Consiglio;

STATUTO

CONSORZIO DI BONIFICA OMBRONE PISTOIESE - BISENZIO
Comprensorio di Bonifica n. 15

- i) predisporre apposita proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio inerente la costituzione di finanziamenti provvisori e alla costituzione in pegno o cessione in garanzia di crediti, nonché sull'assunzione di mutui garantiti da delegazioni consortili per la copertura della quota di costo delle opere pubbliche a carico della proprietà;
- j) predisporre apposita proposta di deliberazione inerente i regolamenti per le forniture e per i servizi ed ogni altro necessario da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- k) deliberare sull'affidamento delle forniture e dei servizi fuori dai limiti e con le modalità concesse dal successivo articolo 48, comma 5, lettera p);
- l) deliberare sulle alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e conduzioni, nonché sulle concessioni in godimento temporaneo di beni immobili;
- m) predisporre apposita proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio, inerente l'acquisto, la costituzione e l'alienazione di diritti reali immobiliari;
- n) sovrintendere alle funzioni del Direttore;
- o) sovrintendere alla conservazione e all'aggiornamento del catasto consortile;
- p) deliberare sui reclami proposti avverso le operazioni elettorali e proclamare i risultati delle votazioni e i nominativi degli eletti;
- q) provvedere nelle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri organi consortili, sempreché non ritenga di sottoporle all'esame del Consiglio dei delegati, dandone notizia al Consiglio stesso nell'adunanza immediatamente successiva;
- r) nominare il Direttore del Consorzio e proporre al Consiglio la sua sostituzione;
- s) deliberare sugli accordi integrativi aziendali;
- t) approvare il censimento scarichi;
- u) deliberare sugli indici per l'applicazione delle licenze e concessioni temporanee a terzi non consorziati;
- v) ratificare gli atti del Direttore di cui al successivo articolo 48, comma 5 lettera o);
- w) deliberare il metodo di affidamento dei lavori, demandando la gestione delle fasi di gara fino all'affidamento al Direttore (articolo 48. comma 5, lettera r) che relazionerà alla Deputazione entro trenta giorni dall'affidamento o comunque nella prima seduta valida;
- x) deliberare sulle convenzioni con le Autorità di ambito ottimale ai sensi dell'articolo 16 comma 8 della l.r. 34/1994;
- y) deliberare sui documenti preliminari alla progettazione e sui progetti preliminari;
- z) approvare la lista degli aventi diritto al voto;
- aa) nominare i componenti le commissioni di cui all'articolo 48, comma 5, lettera k).

Art. 27

Provvedimenti d'urgenza

1. In caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio dei delegati, la Deputazione delibera sulle materie di competenza del Consiglio stesso. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nell'adunanza immediatamente successiva e comunque non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento.

STATUTO

CONSORZIO DI BONIFICA OMBRONE PISTOIESE - BISENZIO
Comprensorio di Bonifica n. 15

Art. 28

Convocazione

1. La Deputazione viene convocata su iniziativa del Presidente. Deve altresì essere convocata quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.
2. Le riunioni della Deputazione hanno luogo nella sede consortile o in altro luogo scelto dal Presidente.
3. La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai deputati almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Forme diverse di convocazione potranno essere deliberate in assemblea.
4. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma, fonogramma o fax da inviarsi non meno di due giorni prima della data della riunione.
5. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno dandone comunicazione ai deputati almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.
6. Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei Deputati, almeno un giorno prima dell'adunanza.

SEZIONE IV

Presidenza

Art. 29

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio. Egli inoltre:
 - a) presiede il Consiglio dei delegati e la Deputazione amministrativa;
 - b) sovrintende all'Amministrazione consortile ed assicura l'osservanza delle norme di legge, di regolamento e dello statuto;
 - c) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi e in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere di urgenza, sottoponendoli alla ratifica della Deputazione amministrativa;
 - d) decreta, in caso di urgenza, sulle materie di competenza della Deputazione. Tali decreti devono essere sottoposti alla ratifica della Deputazione entro il termine di un mese;
 - e) firma i protocolli d'intesa e gli accordi di programma;
 - f) può affidare ai componenti la Deputazione amministrativa specifiche deleghe attinenti le materie di sua competenza.

STATUTO

CONSORZIO DI BONIFICA OMBRONE PISTOIESE - BISENZIO
Comprensorio di Bonifica n. 15

Art. 30

Funzioni del Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.

SEZIONE V

Collegio dei revisori dei conti

Art. 31

Costituzione - Durata

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui due effettivi e uno supplente nominati dal Consiglio dei delegati, uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Provincia competente.
2. I componenti il Collegio dei revisori dei conti devono essere iscritti nel Registro ufficiale dei Revisori dei conti.
3. Al membro effettivo nominato dalla Provincia competente è affidata la Presidenza del Collegio.
4. Sono cause di incompatibilità e di decadenza dalla carica di revisore dei conti quelle indicate nel precedente articolo 22 del presente statuto, nonché la cancellazione o la sospensione dal registro del Revisore dei conti.
5. Non possono essere inoltre revisori i componenti il Consiglio dei delegati ed i dipendenti del Consorzio nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.
6. Il revisore che, senza giustificato motivo, manchi a due riunioni consecutive del Collegio, decade dalla carica.
7. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il Consiglio dei delegati o l'ente delegato provvede alla sostituzione dei revisori effettivi e supplenti entro tre mesi dalla vacanza. I revisori così nominati decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
8. In caso di cessazione dalla carica dei revisori effettivi, gli stessi, nelle more dell'emanazione del provvedimento d'integrazione, sono sostituiti dai revisori supplenti, con precedenza al più anziano di età.
9. I componenti del Collegio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Art. 32

Funzioni - Compenso

1. Il Collegio dei revisori dei conti:
 - a) esamina il bilancio, le variazioni ed il conto consuntivo, predisponendo le relative relazioni illustrative contestualmente alla proposta di approvazione dei relativi atti;
 - b) vigila sulla regolare tenuta della contabilità del Consorzio e ne riferisce trimestralmente al Presidente e agli organi collegiali del Consorzio;

STATUTO

CONSORZIO DI BONIFICA OMBRONE PISTOIESE - BISENZIO
Comprensorio di Bonifica n. 15

- c) verifica trimestralmente la legittimità delle deliberazioni consortili non sottoposte a controllo da parte della Provincia competente, presentando eventuali rilievi ed osservazioni agli organi consortili;
- d) presenta annualmente alla Provincia competente una relazione sulla gestione finanziaria del Consorzio, nonché sui risultati di cui alla lettera c).
2. Il Presidente o altro membro del Collegio dei revisori dei conti, da lui delegato, può assistere alle sedute del Consiglio dei delegati e della Deputazione amministrativa.
3. I Revisori dei conti possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, dandone successiva, immediata comunicazione scritta al Presidente del Collegio.
4. Delle riunioni del Collegio dei revisori viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti.
5. Il Collegio delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto di far riportare nel verbale i motivi del proprio dissenso.
6. Qualora il Collegio dei revisori accerti gravi irregolarità, dovrà chiedere alla Deputazione amministrativa l'immediata convocazione del Consiglio dei delegati.
7. Ai Revisori dei conti in carica viene corrisposto un compenso annuo da determinarsi dal Consiglio dei delegati all'atto della loro elezione, secondo le tabelle dell'ordine di appartenenza.

SEZIONE VI

Disposizioni comuni

Art. 33

Accettazione delle cariche

1. L'elezione si perfeziona con l'accettazione, che dovrà essere comunicata al Consorzio, con lettera raccomandata, entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni.
2. Tale avviso dovrà essere inviato a tutti coloro che sono stati eletti alle cariche consortili, con raccomandata con ricevuta di ritorno, entro tre giorni dalla data di proclamazione o della votazione, a seconda si tratti di elezione a delegato o ad altre cariche consorziali.
3. In difetto di accettazione entro i termini indicati, colui che è stato eletto viene considerato rinunciatario ed al suo posto subentra chi ha ottenuto il numero di voti preferenziali immediatamente inferiore, all'interno della lista di appartenenza.
4. Anche in tale ipotesi si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo ed il termine di cui al comma 2 decorre, rispettivamente, dalla data di proclamazione integrativa di cui all'articolo 20 o dalla data di scadenza del termine per l'accettazione.
5. Qualora la sostituzione del rinunciatario non risulti possibile e nei casi diversi da quello della mancata accettazione valgono le norme del successivo articolo 38.
6. In caso di mancata accettazione della carica di Presidente, il Consiglio dei delegati procederà a nuova elezione.

STATUTO

CONSORZIO DI BONIFICA OMBRONE PISTOIESE - BISENZIO
Comprensorio di Bonifica n. 15

Art. 34

Durata delle cariche

1. I componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili per una sola volta.

Art. 35

Scadenza delle cariche

1. I componenti del Consiglio dei delegati entrano in carica all'atto della formalizzazione dell'accettazione della propria nomina.
2. Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti la Deputazione amministrativa entrano in carica all'atto dell'accettazione di cui al precedente articolo 33.
3. Le elezioni devono tenersi entro tre mesi dalla data di scadenza degli organi.
4. Qualora le nuove cariche non siano state ricoperte, o non siano ancora intervenute le accettazioni di cui al precedente articolo 33, gli organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione interinale del Consorzio, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione e comunque non oltre i quarantacinque giorni dalla scadenza degli organi.

Art. 36

Dimissioni dalle cariche

1. Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata diretta al Consorzio.
2. Le dimissioni hanno efficacia dal momento in cui è intervenuta l'accettazione da parte dell'organo di appartenenza.

Art. 37

Decadenza dalle cariche

1. La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente alla elezione o alla nomina, sopravvenga una causa di ineleggibilità o la perdita della qualità di amministratore, prevista dall'articolo 21.
2. Decadono parimenti coloro che senza giustificato motivo non partecipino tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio o della Deputazione, nonché coloro i quali non ottemperino all'obbligo previsto dal successivo articolo 42.
3. La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio dei delegati, previa comunicazione dei motivi all'interessato.
4. La cessazione della qualità di rappresentante, di cui al precedente articolo 7, produce la perdita della carica di delegato.
5. La cessazione della carica di delegato comporta la perdita delle altre cariche consortili.

STATUTO

CONSORZIO DI BONIFICA OMBRONE PISTOIESE - BISENZIO
Comprensorio di Bonifica n. 15

6. I delegati eletti che per qualsiasi motivo cessino dalla carica vengono sostituiti dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista.
7. Alla sostituzione dei delegati nominati dall'ente delegato provvede l'ente stesso.
8. Decadono dalla carica coloro che vengono eletti o nominati amministratori di enti pubblici ricadenti nel comprensorio di bonifica.

Art. 38

Vacanza delle cariche

1. Qualora il Presidente, il Vicepresidente od alcuno dei deputati cessino dalla carica, per qualsiasi motivo, il Consiglio dei delegati e la Deputazione amministrativa dovranno essere convocati entro trenta giorni per provvedere alla loro sostituzione.
2. Nel caso che il numero dei delegati eletti risulti ridotto a meno dei due terzi il corpo elettorale dovrà essere convocato entro tre mesi per la sostituzione dell'intero Consiglio.

Art. 39

Rimborso delle spese ed indennità di carica

1. Ai componenti gli organi consortili spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro ufficio, nonché un gettone di presenza, nelle forme e con le modalità da stabilirsi con apposita deliberazione del Consiglio dei delegati.
2. Al Presidente ed al Vice Presidente, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate, viene corrisposto un compenso mensile fisso da determinarsi con apposita deliberazione del Consiglio dei delegati.

Art. 40

Validità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei delegati in carica; dopo due sedute consecutive non valide la seduta successiva, con lo stesso ordine del giorno, è valida con almeno un terzo dei componenti il Consiglio.
2. Le sedute della Deputazione non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, fra cui il Presidente o il Vice Presidente.
3. Il Consiglio dei delegati, in assenza del Presidente e del Vice Presidente, elegge uno dei suoi componenti alla presidenza della seduta.

Art. 41

Intervento alle sedute da parte di funzionari e di estranei

STATUTO

CONSORZIO DI BONIFICA OMBRONE PISTOIESE - BISENZIO
Comprensorio di Bonifica n. 15

1. Il Presidente può chiamare ad assistere alle riunioni degli organi consortili funzionari del Consorzio od esterni, affinché forniscano chiarimenti su problemi o questioni relative agli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 42 Astensioni

1. Il consigliere o il deputato che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve dare notizia agli altri consiglieri o deputati ed astenersi dal partecipare alla deliberazione e allontanarsi dall'aula.
2. La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consortili, ferma restando la responsabilità per danni oltreché la possibilità di annullamento della deliberazione.

Art. 43 Votazioni

1. Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.
2. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei voti dei presenti, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 23, comma 1, lettera d) per il quale è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti in carica.
3. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi e sono altresì nulle le votazioni a scrutinio segreto quando il numero delle schede bianche sia superiore a quello delle schede con espresso il voto.
5. In ambedue i casi potrà essere indetta, nella stessa adunanza, una nuova votazione, che sarà valida qualunque sia rispettivamente il numero degli astenuti o delle schede bianche.
6. Gli astenuti ai sensi dell'articolo 42 non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.

Art. 44 Verbale delle sedute degli organi consortili

1. Per ogni seduta viene redatto un verbale, il quale dovrà contenere: il luogo, la data, l'ora della riunione, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e un breve riassunto della discussione; le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, ne abbiano fatta espressa richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento nonché l'ora in cui viene chiusa la seduta.

STATUTO

CONSORZIO DI BONIFICA OMBRONE PISTOIESE - BISENZIO
Comprensorio di Bonifica n. 15

2. I verbali sono firmati dal Presidente, da colui che ha svolto le funzioni di segretario, nonché dagli eventuali scrutatori.

Art. 45

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni degli organi consortili debbono essere pubblicate entro sette giorni dall'adozione mediante affissione per cinque giorni consecutivi all'Albo consortile.
2. Le deliberazioni non soggette al controllo dell'ente delegato diventano esecutive trascorso il termine di affissione.
3. L'omessa pubblicazione rende inefficace l'atto.
4. Le deliberazioni di cui sia dichiarata l'urgenza devono essere dichiarate immediatamente eseguibili e pubblicate nel giorno immediatamente successivo all'approvazione.

Art. 46

Ricorso contro le deliberazioni

1. Contro le deliberazioni gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate entro dieci giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione.
2. L'atto di opposizione è esaminato nella prima seduta dell'organo competente ed è deciso con deliberazione motivata, da comunicarsi al ricorrente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Contro le deliberazioni non soggette a controllo è ammesso ricorso alla Provincia competente da parte di qualsiasi consorziato nei trenta giorni successivi all'avvenuta pubblicazione dell'atto, esclusivamente per il contrasto dell'atto medesimo con la normativa vigente e con le disposizioni statutarie.
4. Il ricorso non sospende l'esecutorietà della deliberazione consortile impugnata.

Art. 47

Visione e copia delle deliberazioni

1. Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consortili e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime con le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni.

STATUTO

CONSORZIO DI BONIFICA OMBRONE PISTOIESE - BISENZIO
Comprensorio di Bonifica n. 15

SEZIONE VII

Direzione - Regolamenti

Art. 48

Direttore del Consorzio

1. Il Direttore del Consorzio:
 - a) sovrintende all'intera organizzazione del Consorzio e ne dirige, coordina e sorveglia il funzionamento;
 - b) collabora con l'amministrazione verso la quale risponde del proprio operato;
 - c) contribuisce a dare impulso all'attività istituzionale dell'ente;
 - d) ha poteri di supremazia gerarchica su tutto il personale dell'ente.
2. In particolare, il Direttore del Consorzio:
 - a) esercita funzioni esecutive per tutte le attività del Consorzio;
 - b) assiste la Presidenza nei rapporti con gli uffici dello Stato, della Regione e di tutti gli altri enti pubblici e privati che vengono in relazione con il Consorzio;
 - c) in assenza del Presidente, del Vice Presidente, ovvero di altro componente degli organi consortili all'uopo delegato, provvede alle incombenze di competenza dell'amministrazione ove siano contemplati termini di decadenza, ovvero possa, dalla loro omissione, derivare nocumento alle opere ed agli interessi del Consorzio;
 - d) assiste il Presidente nell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 29, comma 1, lettere e) ed f)
 - e) svolge funzioni di segretario degli organi consortili e di eventuali commissioni speciali;
 - f) partecipa, con funzioni consultive, alle sedute degli organi consortili e delle commissioni;
 - g) decreta sui progetti esecutivi e definitivi, le perizie di variante e le domande di concessione;
 - h) decreta sulle licenze e concessioni temporanee ai consorziati, e sulle licenze a terzi non consorziati, nel rispetto dei regolamenti approvati dal Consiglio;
 - i) decreta l'esecutività dei ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consortili formati sulla base della deliberazione di riparto annuale;
 - j) firma i contratti e gli atti di ordinaria amministrazione;
 - k) propone alla Deputazione amministrativa la nomina dei componenti le commissioni per le gare di appalto e di selezione e concorso, di cui è Presidente;
 - l) decreta e ordina i pagamenti e le riscossioni;
 - m) assegna le concrete mansioni che i dipendenti consortili devono svolgere nell'ambito della qualifica, in osservanza dei contratti collettivi, dei regolamenti e del piano di organizzazione variabile;
 - n) denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica;
 - o) in caso di calamità, con proprio decreto, da sottoporsi a ratifica della Deputazione amministrativa:
 - 1) autorizza l'esecuzione dei lavori dichiarati di somma urgenza e di urgenza;
 - 2) affida l'esecuzione dei lavori dichiarati di somma urgenza e di urgenza;approva gli elaborati progettuali predisposti ai sensi di legge;

STATUTO

CONSORZIO DI BONIFICA OMBRONE PISTOIESE - BISENZIO
Comprensorio di Bonifica n. 15

- p) decreta sull'affidamento di forniture e servizi con le modalità ed entro i limiti a lui concessi da apposito regolamento;
 - q) è responsabile unico dei procedimenti relativi alla progettazione, esecuzione ed affidamento dei lavori pubblici, nonché responsabile dell'ufficio espropri ai sensi della normativa vigente;
 - r) gestisce le fasi di gara di appalto di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 26, comma 1 lettera w) relazionando alla Deputazione entro trenta giorni dall'affidamento o comunque nella prima seduta valida;
 - s) gestisce l'intero iter procedurale di gara mediante trattativa privata o procedura ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera k) relazionando alla Deputazione entro trenta giorni dall'affidamento o comunque nella prima seduta valida;
 - t) decreta l'attribuzione di tutti gli incarichi di collaborazione esterna a carattere professionale, nonché l'affidamento dell'incarico di difensori del Consorzio nelle controversie giudiziarie;
 - u) può, per esigenze motivate, delegare l'esercizio delle attività inerenti le funzioni che gli sono attribuite dal presente statuto.
3. Svolge ogni altra attività necessaria ad assicurare il regolare e più proficuo funzionamento del Consorzio.

Art. 49

Regolamenti interni

1. L'ordinamento degli uffici, le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei dipendenti consortili nonché tutto quanto riguarda il funzionamento dell'amministrazione e dei servizi del Consorzio sono disciplinati da appositi regolamenti.

SEZIONE VIII

Amministrazione

Art. 50

Esercizio finanziario del Consorzio

1. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio preventivo è approvato non oltre il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio stesso si riferisce.
3. Il rendiconto consuntivo è approvato entro il semestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. Nel caso in cui, per motivi di forza maggiore non possano essere rispettati i termini di cui al comma 2, il Consiglio delibera l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a quattro mesi.
5. Durante l'esercizio provvisorio la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo dell'ultimo bilancio approvato, salvo i casi di forza maggiore per ottemperare a disposizioni di legge o al contratto collettivo.

STATUTO

CONSORZIO DI BONIFICA OMBRONE PISTOIESE - BISENZIO
Comprensorio di Bonifica n. 15

Art. 51

Bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione è formulato in termini finanziari di competenza.
2. Tutte le entrate e tutte le spese devono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione per effetto di correlativa spesa o entrata.
3. Non sono ammesse gestioni al di fuori del bilancio .

Art. 52

Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo è composto dal rendiconto finanziario della situazione amministrativa e dalla situazione patrimoniale.
2. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, categoria, capitoli ed articoli, ripartiti per competenza e per residui.
3. La situazione amministrativa pone in evidenza:
 - a) la consistenza dei conti di tesoreria, o di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivi eseguiti nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo della chiusura di esercizio;
 - b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere e da pagare alla fine dell'esercizio;
 - c) l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.
4. La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine d'esercizio.
5. Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale.
6. Compensazioni fra partite dell'attivo e del passivo non sono ammesse.
7. Il conto consuntivo presentato unitamente alla relazione illustrativa, predisposta dalla Deputazione amministrativa, è sottoposto all'esame del Collegio dei revisori dei conti che redige apposita relazione, contenente, fra l'altro, l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di Bilancio con le scritture contabili, la regolarità della gestione, nonché la rispondenza dell'attribuzione delle entrate e delle spese alle norme statutarie o regolamentari e al piano di classifica per il riparto delle spese consortili.
8. La relazione illustrativa del Consiglio dei delegati dovrà riguardare l'andamento della gestione dell'ente, nonché i fatti di rilievo verificatisi anche dopo la chiusura dell'esercizio.

STATUTO

CONSORZIO DI BONIFICA OMBRONE PISTOIESE - BISENZIO
Comprensorio di Bonifica n. 15

SEZIONE IX

Riparto della contribuenza

Art. 53

Piano di classifica e di riparto

1. La spesa a carico della proprietà consorziata per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere, nonché quella relativa alle altre finalità istituzionali del Consorzio, è ripartita, in ragione del beneficio, sulla base di apposito piano di classifica.
2. Nella valutazione del beneficio finale, oltre a quanto previsto dalle disposizioni di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), il piano di classifica terrà conto anche di quanto prevede l'articolo 18 del r.d. 523/1904 e quanto disposto dalla l.r. 34/1994.
3. I piani di classifica approvati ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera i) del presente statuto sono sottoposti all'approvazione dell'ente delegato esercente le funzioni di tutela e vigilanza a norma dell'articolo 29 della l.r. 34/1994.
4. L'amministrazione consortile può prevedere nella deliberazione annuale di riparto, ai sensi della normativa vigente, l'istituzione di una quota minima di beneficio della contribuenza.

Art. 54

Ruoli

1. I ruoli annuali dei contributi a carico dei consorziati, resi esecutivi ai sensi di legge, saranno consegnati al concessionario del servizio di riscossione nei modi e termini stabiliti dalla vigente normativa in materia di riscossione dei tributi.
2. Contro l'iscrizione a ruolo i consorziati possono ricorrere alla Deputazione amministrativa che, entro trenta giorni dal ricorso, provvede ad adottare apposito provvedimento motivato che sarà inviato all'interessato per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Il ricorso non sospende l'esecutività del ruolo.

SEZIONE X

Tesoreria

Art. 55

Servizio tesoreria

1. Le funzioni di tesoreria e cassa del Consorzio sono affidate ad un istituto di credito.

STATUTO

CONSORZIO DI BONIFICA OMBRONE PISTOIESE - BISENZIO
Comprensorio di Bonifica n. 15

Art. 56

Ordini di riscossione e mandati di pagamento

1. Il tesoriere introita, alle rispettive scadenze, le rate dei contributi consorziali e provvede, in base agli ordini di riscossione emessi dal Consorzio, all'incasso delle altre entrate consortili.
2. Entro i limiti stabiliti dal bilancio dà inoltre esecuzione ai mandati di pagamento.
3. I mandati di pagamento e gli ordini di riscossione sono firmati dal Direttore e dal responsabile del servizio competente.
4. Nessun pagamento può essere eseguito senza l'emissione di regolare mandato.
5. In caso di assenza del Direttore i mandati di pagamento e le reversali di incasso sono firmati dal responsabile del servizio e dal dipendente del servizio amministrativo di grado più elevato.

SEZIONE XI

Forme di partecipazione

Art.57

Forme di partecipazione

1. Il Consorzio si impegna a promuovere azioni di conoscenza dell'attività svolta dall'ente mediante l'utilizzo di idonei mezzi di comunicazione ed anche, a richiesta, mediante l'invio agli enti locali ricadenti nel comprensorio, dell'elenco delle deliberazioni del Consiglio dei delegati e della Deputazione.
2. Il Consorzio, nell'ambito dell'esercizio del proprio potere di autotutela, si impegna ad esaminare gli esposti dei consorziati avverso i propri atti.
3. Particolare attenzione, inoltre, sarà rivolta al coinvolgimento della contribuenza alla vita dell'ente, soprattutto in occasione delle elezioni consortili. A tal fine, oltre a quanto previsto negli articoli precedenti, il Consorzio si adopererà per dare una corretta e capillare informazione all'utenza, al fine di permettere alla stessa di partecipare all'elettorato attivo e passivo.
4. Sarà altresì cura dell'amministrazione divulgare, in occasione della convocazione del corpo elettorale, apposita nota informativa nella quale saranno fornite tutte le indicazioni per esercitare il diritto di voto.
5. Su richiesta sottoscritta da almeno l'1 per cento della totalità dei consorziati, il Presidente del Consorzio dovrà convocare il Consiglio dei delegati per deliberare su un ordine del giorno contenente tutti gli oggetti precisati nella suddetta richiesta, oltre a quegli altri oggetti con essi connessi che il Consiglio dei delegati ritenesse opportuno includere nel suddetto ordine del giorno.
6. Nella richiesta di cui al comma precedente potranno essere indicati sino a tre nominativi di consorziati o di esperti delegati dai richiedenti ad illustrare al Consiglio gli oggetti sui quali si chiede la sua convocazione.
7. La comunicazione della convocazione del Consiglio dovrà avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta scritta di cui ai commi precedenti e dovrà essere comunicata

STATUTO

CONSORZIO DI BONIFICA OMBRONE PISTOIESE - BISENZIO
Comprensorio di Bonifica n. 15

- anche ai suddetti delegati dei consorziati, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno dieci giorni prima.
8. Il Consiglio, prima di deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, dovrà ascoltare i delegati dei consorziati di cui ai commi precedenti, che potranno produrre anche relazioni scritte ad ulteriore illustrazione degli oggetti all'ordine del giorno.
 9. Se il Consiglio dei delegati riterrà di adottare decisioni difformi da quelle indicate nella richiesta scritta di cui ai commi precedenti ed illustrate dai delegati, dovrà sinteticamente indicare nella sua delibera le ragioni che lo hanno indotto a tale decisione.
 10. Le decisioni del Consiglio dovranno venire integralmente comunicate anche ai delegati dei consorziati.
 11. Nel caso in cui il Consiglio debba adottare delle decisioni su argomenti o problemi che interessino in modo particolare singole zone del comprensorio, il Presidente - se gliene faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri - dovrà convocare un'assemblea pubblica dei consorziati iscritti nel catasto consortile di quella zona, dando a tale convocazione adeguata pubblicità
 12. All'assemblea potranno essere invitati rappresentanti delle amministrazioni comunali e degli enti o associazioni operanti nella zona interessata.
 13. Il Consiglio dei delegati, nel deliberare sugli oggetti sottoposti alla consultazione dell'assemblea, dovrà dare atto in motivazione delle proposte eventualmente deliberate dall'assemblea e sinteticamente esporre le ragioni del loro eventuale mancato accoglimento.